

Regolamento della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di base nell'industria metalmeccanica ed elettrica (CSSPQ-MEM)

del 1° gennaio 2023 (sostituisce il regolamento del 1° ottobre 2020)

Preambolo

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di base dell'industria metalmeccanica ed elettrica (detta di seguito CSSPQ-MEM) è un organo strategico con funzione di sorveglianza e un organo di qualità orientato al futuro ai sensi della LFPr, art. 8 cpv. 1 e dell'art. 22 delle Ordinanze sulla formazione di base MEM. È un'espressione del partenariato collaborativo nell'ambito della formazione professionale.

Base legale

Articolo 1

La CSSPQ-MEM si basa sull'art. 22 delle Ordinanze sulla formazione di base MEM:

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di base delle professioni di costruttore/costruttrice d'impianti e apparecchi, operatore/operatrice in automazione, elettronico/elettronica, progettista meccanico/a, polimeccanico/a, meccanico/a di produzione e meccapratice/a nell'industria metalmeccanica ed elettrica, è composta dai seguenti membri:

- a. 10 a 12 rappresentanti dei datori di lavoro;
- b. 3 a 4 rappresentanti dei dipendenti;
- c. 3 o 4 rappresentanti degli insegnanti specialisti;
- d. almeno un/una rappresentante della Confederazione e dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche devono essere debitamente rappresentate.

³ La Commissione non rientra nel campo di applicazione dell'Ordinanza sulle commissioni del 3 giugno 1996 ⁷. Si costituisce autonomamente.

⁴ La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. Adatta regolarmente il programma di formazione, ai sensi dell'articolo 9, all'evoluzione economica, tecnologica e didattica, ma almeno ogni 5 anni. Nel fare ciò, tiene conto di ogni nuovo aspetto organizzativo della formazione professionale. Gli adeguamenti richiedono l'approvazione dei rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.
- b. Essa richiede alla SEFRI l'approvazione delle modifiche alla presente ordinanza, a condizione che questi sviluppi riguardino le regole di questa ordinanza, in particolare le competenze d'azione ai sensi dell'articolo 4.

Composizione

Articolo 2

¹Le organizzazioni del mondo del lavoro, le scuole professionali della Confederazione e dei Cantoni sono rappresentate nella CSSPQ-MEM ai sensi l'art. 22, cpv. 1, delle formazioni di base nel seguente modo:

	Numero di Rappresentanti
Datori di lavoro	
AFDT, Association des fabricants de décolletages et de taillages	1
SWISSMECHANIC, Unione svizzera delle imprese meccaniche e tecniche	4
SWISSMEM, Associazione dell'industria metalmeccanica ed elettrica	4
SWISS PRECISION, Associazione svizzera dell'industria di décolletage	1
USAQ, Unione svizzera Automazione e Quadri elettrici	1
Totale	11
Dipendenti	
Impiegati svizzeri	1
Syna - il sindacato	1
UNIA, sindacato Unia	1
Totale	3
Insegnanti specialisti	
Tavola rotonda della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori delle scuole professionali CSD	3
Totale	3
Confederazione e Cantoni	
SEFRI, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	min. 1
CSFP, Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale	min. 1
Totale	min. 2

Organizzazione

Articolo 3

¹ Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate nella CSSPQ-MEM in conformità con l'art. 22, cpv. 2, delle Ordinanze di formazione dei corsi di formazione di base MEM.

² Le organizzazioni rappresentate nella CSSPQ-MEM eleggono autonomamente i loro rappresentanti nella CSSPQ-MEM secondo il loro diritto al seggio come previsto dall'art. 2, cpv. 1 del presente regolamento, ciascuno per un mandato di 4 anni. I rappresentanti possono essere rieletti. I cambiamenti devono essere segnalati alla direzione della Commissione.

³ Ogni membro della CSSPQ-MEM può nominare un/una supplente e ne deve comunicare il nome alla direzione della Commissione. Il direttore/La direttrice della Commissione è considerato/a sostituto del/della presidente, mentre il vicedirettore/la vicedirettrice è considerato/a sostituto del/della vicepresidente (vedi articolo 4, cpv. 1). Il/La supplente ha diritto di voto in caso di assenza del membro della Commissione eletto.

⁴ SWISSMEM e SWISSMECHANIC si alternano alla carica di Presidente della Commissione. Le due associazioni nominano in modo indipendente i rispettivi titolari del mandato. Un mandato dura 4 anni. È possibile la rielezione dopo il prossimo mandato. SWISSMEM fornisce il/la presidente per il primo mandato.

⁵ Il/La presidente presiede le riunioni della CSSPQ-MEM e ne rappresenta le decisioni verso l'esterno.

⁶ SWISSMEM e SWISSMECHANIC avranno alternativamente diritto alla carica di vicepresidente. SWISSMECHANIC fornirà il/la vicepresidente per il primo mandato. Il mandato è di 4 anni. È possibile la rielezione dopo il prossimo mandato.

⁷ Il/La vicepresidente sostituisce il/la presidente in caso di impedimento.

⁸ La CSSPQ-MEM può consultare esperti e ospiti, che non hanno però diritto di voto.

⁹ Come previsto all'art. 2, cpv.1, ogni rappresentante dei datori di lavoro, dei dipendenti e degli insegnanti specialisti ha diritto ad un voto. Nel caso di votazioni con conseguenze finanziarie ai sensi dell'art. 5, cpv. 3, hanno diritto di voto solo i rappresentanti dei datori di lavoro. I rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni hanno un voto consultivo.

¹⁰ Le risoluzioni della CSSPQ-MEM riguardanti l'adozione di modifiche delle ordinanze sulla formazione o dei programmi sono di natura propositiva e richiedono l'approvazione della Confederazione e dei Cantoni.

¹¹ La CSSPQ-MEM può deliberare validamente se è presente almeno la metà dei membri votanti. Le risoluzioni sono approvate dalla maggioranza semplice dei membri votanti presenti. In caso di parità, decide il voto del/della presidente.

¹² LA CSSPQ-MEM sarà convocata dal/dalla presidente ogni volta che gli affari lo richiederanno. Deve essere convocata se è richiesto da quattro o più membri, ma almeno una volta all'anno.

¹³ Le mozioni della CSSPQ-MEM devono essere portate a conoscenza dei membri con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo sulla votazione. Le mozioni devono essere indirizzate al/alla presidente della Commissione.

Direzione

Articolo 4

¹ L'attività della Commissione è condotta da un direttore/una direttrice e da un vicedirettore/una vicedirettrice. Il/La presidente nomina il direttore/la direttrice e il/la vicepresidente nomina il vicedirettore/la vicedirettrice per un mandato.

² La direzione comprende i seguenti compiti:

- Preparazione dell'attività
- Convocazione alle riunioni della Commissione
- Lavoro di segretariato (corrispondenza, organizzazione di riunioni, tenuta dell'elenco dei membri e della lista delle presenze)
- Stesura dei verbali
- Attuazione delle decisioni prese dalla CSSPQ-MEM
- Archiviazione dei documenti

³ Il/La presidente ha la facoltà di delegare altri compiti.

⁴ In caso di cambio di presidenza della CSSPQ-MEM, il presidente uscente consegnerà al suo successore l'archivio della gestione.

Finanze

Art. 5

¹ I membri della CSSPQ-MEM non sono indennizzati per il loro lavoro svolto in questa commissione.

² Le spese per la gestione dei compiti secondo l'art. 4, cpv. 2 sono a carico dell'associazione che mette a disposizione il/la presidente.

³ I costi che possono derivare da risoluzioni dei rappresentanti dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 3, cpv. 9 e nell'ambito dei compiti della CSSPQ-MEM definiti all'art. 1, cpv. 4, sono suddivisi tra le organizzazioni dei datori di lavoro nel seguente modo:

Associazione	Chiave (azioni)
AFDT, Association des fabricants de décolletages et de taillages	1
SWISSMECHANIC, Unione svizzera delle imprese meccaniche e tecniche	4
SWISSMEM, Associazione dell'industria metalmeccanica ed elettrica	4
SWISS PRECISION, Associazione svizzera dell'industria di décolletage	1
USAQ, Unione svizzera Automazione e Quadri elettrici	1
Totale	11

Adeguamenti del regolamento

Art. 6

Il presente regolamento può essere modificato su richiesta di qualsiasi membro della CSSPQ-MEM. La decisione viene presa dalla Commissione ai sensi dell'art. 3, cpv. 9 del presente regolamento.

Uscita

Art. 7

Le associazioni partecipanti possono ritirarsi dalla CSSPQ-MEM per la fine di un anno civile, dopo aver adempiuto a qualsiasi loro obbligo, con un preavviso di sei mesi.

Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 8

¹ Il regolamento operativo della CSSPQ-MEM del 1° ottobre 2020 è abrogato a partire dal 31 dicembre 2022.

² Il presente regolamento operativo della CSSPQ-MEM entra in vigore il 1° gennaio 2023, una volta firmato dalle associazioni partecipanti.

Per i datori di lavoro

AFDT

 Dominique Lauener
 Presidente

Luogo, data: Boudry, 07.12.2022


 Rosario di Gerlando
 Presidente della Commissione per la Formazione

SWISSMECHANIC



Dr Jürg Marti

Direttore


Luogo, data: Weinfelden, 07.12.2022



Marco Mancuso

Responsabile formazione di base

SWISSMEM



Dr. Stefan Brupbacher

Direttore

Luogo, data: Zurigo, 07.12.2022



Dr. Sonja Studer

Responsabile della formazione

SWISS PRECISION



Daniel Probst

Direttore

Luogo, data: Solothurn, 07.12.2022



Thomas Heimann

Responsabile formazione / sicurezza sul lavoro


USAQ



Claudio Müller

Presidente

Luogo, data: Bienne, 07.12.2022



Christian Bolanz

Presidente della Commissione per la formazione professionale

Per i dipendenti

Impiegati svizzeri



Alessandro Bélaz
Presidente

Luogo, data: Baden-Dättwil, 07.12.2022



Stefan Studer
Direttore

UNIA




Vania Alleva
Responsabile settore Industria a. i.

Luogo e data: Losanna, 07.12.2022



Manuel Wyss
Membro della direzione settore industria

Syna



Johann Tscherrig
Responsabile politica interessi e contratti /
Direzione generale

Luogo, data: Olten, 07.12.2022



Nico Fröhli
Segretario centrale

Insegnanti specialisti



George Berger
Presidente CSD / TR SP

Luogo, data: Friburgo, 07.12.2022



Estelle Leyrolles
TR SP
Tavola rotonda Scuole professionali